



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 96 / 30.09.2010

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1

Nel Comune di Arona è istituito il Consiglio Tributario con lo scopo di coadiuvare l'Amministrazione Comunale al fine della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo in revisione del disposto dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art.1 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, in base a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni con la Legge n. 122 del 30/07/2010, art 18 .

Il Consiglio Tributario dovrà pronunciarsi su ogni altra attribuzione in conseguenza di eventuale evoluzione legislativa di competenza del predetto Consiglio Tributario.

Nel caso in cui il comune dovesse associarsi con altro comune nello svolgimento di tale attività di accertamento, l'azione del Consiglio Tributario si estende anche ai contribuenti del territorio associato.

Art. 2

Il Consiglio Tributario , sentito il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, individua le modalità e determina i criteri per l'acquisizione di dati, fatti ed elementi rilevanti che possono risultare utili all'Ufficio stesso ed all'Agenzia delle Entrate, dell'Istituti Previdenziali ai fini dell'accertamento delle regolari posizioni contributive. Il Consiglio segnala all'Ufficio Anagrafe eventuali situazioni soggettive che richiedano la regolarizzazione dell'obbligo di residenza.

Art. 3

Il Consiglio Tributario, sentito l'Assessore del settore, determina, all'inizio di ogni anno, i criteri oggettivi cui l'Ufficio Tributi, nell'espletamento della propria attività, dovrà attenersi per la scelta dei gruppi di contribuenti e delle singole posizioni contributive da sottoporre a verifica.

CAPO II

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4

Il Consiglio Tributario si compone di 6 membri nominati dal Consiglio Comunale tra le persone aventi requisiti per la nomina a consigliere comunale, assicurando alla minoranza una rappresentanza proporzionale alla sua consistenza numerica.

I criteri cui sarà informata la nomina dei consiglieri tributari, sono quelli di soddisfare l'esigenza che il Consiglio Tributario esprima la più ampia rappresentatività della realtà economica e sociale della città e che annoveri tra i suoi componenti, cittadini che siano particolarmente in grado di contribuire in modo effettivo al corretto espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 5

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- i parlamentari,
 - i Consiglieri Regionali- i membri del Comitato Regionale di Controllo – i Consiglieri Provinciali,
 - i Consiglieri Comunali,
 - i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune,
 - i componenti della Commissione di all'art. 45 del D.P.R. 29//09/1973 n.600, i membri ed i segretari delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali,
 - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alla Commissioni Tributarie, sia professionalmente che come funzionari di categoria,
 - i consulenti del lavoro,
 - i magistrati in attività di servizio,
 - coloro i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati fiscali e tributari.
- Sono altresì escluse le persone che svolgono abitualmente attività di rappresentanza dei contribuenti in materia tributaria dinanzi le sedi giudiziarie.
I Consiglieri Tributarie sono rieleggibili per non più di due mandati.

Art. 6

La durata in carica del Consiglio Tributario coincide con il mandato del Consiglio Comunale che lo ha eletto. Esso esercita le sue funzioni fino alla nomina di quello successivo.

I consiglieri tributari possono venire confermati, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Spetta al Consiglio Comunale dichiarare la decadenza dei consiglieri tributari, qualora insorga una delle condizioni di ineleggibilità di cui al presente art. 5 o nel caso di ingiustificata assenza per due sedute consecutive.

Della decadenza dei consiglieri tributari, come pure della cessazione del mandato per morte o dimissioni volontarie, il Consiglio Comunale prende atto, procedendo contestualmente alle nomine dei nuovi consiglieri.

Costituisce altresì causa di decadenza dalle funzioni di consigliere tributario, l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 10 (violazione del segreto d'ufficio).

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 7

Il Consiglio Tributario elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Al Presidente spetta il compito di convocare, mediante posta elettronica certificata e cartacea per i consiglieri che facciano richiesta, le sedute del Consiglio Tributario e di presiederle.

In caso di sua assenza, detti compiti sono svolti dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Per consigliere anziano si intende il più anziano di carica o, nel caso di parità, il più anziano di età.

La convocazione dovrà essere fatta almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 8

Il Consiglio Tributario tiene le proprie sedute presso l'Ufficio Tributi, il quale provvede con il proprio personale allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Le sedute non sono pubbliche.

Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Il verbale stesso deve essere sottoscritto dal Presidente della seduta.

Art. 9

Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere documenti ed elementi in possesso dei vari uffici comunali e di altri uffici pubblici, così come previsto dal diritto di accesso.

Art. 10

I Consiglieri Tributarî sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato o notizia riguardante i contribuenti.

A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere affidato al consigliere tributario per essere utilizzato fuori dell'Ufficio Tributi. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.

E' fatto obbligo ai consiglieri tributarî di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano.

Art. 11

Il Consiglio Tributario si riunisce di norma una volta ogni trimestre.

Art. 12

La funzione di componente del Consiglio Tributario è remunerata con il gettone di presenza previsto per il consigliere comunale; per il Presidente, o Vice Presidente nel caso ricopra il ruolo di Presidente è prevista la maggiorazione del 50%

Il presente regolamento, composto da n. 12 articoli, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 30/09/2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge il 12/10/2010.